

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4783-A

Relazione orale
Relatore BESOSTRI

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 16 novembre 2000

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 2000

presentato dal Ministro per le politiche comunitarie

di concerto col Ministro degli affari esteri

col Ministro della giustizia

e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(V. Stampato Camera n. 6661)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 luglio 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 luglio 2000*

INDICE

Pareri:

– della 5 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 11 ^a Commissione permanente	»	4
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee . . .	»	5
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	7
Testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	8

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CADDEO)

sul disegno di legge e su emendamenti

17 ottobre 2000

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge, nel presupposto che la legge finanziaria per il 2001 confermi le risorse destinate a tali finalità. Formula, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti All.A.1, All.A.2, All.A.3, All.B.1, All.B.2, All.B.3, All.B.4, All.B.5, All.B.6, All.B.7, 2.7, 2.8, 2.4, 2.1, 10.0.5, 10.0.9 e 10.0.12, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sull'emendamento 9.1 è a condizione, ai sensi della richiamata norma costituzionale, che sia inserita una clausola di esclusione di oneri. Il parere di nulla osta sull'emendamento 21.0.2 è nel presupposto che sia effettuato un coordinamento tra l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura.

su un ulteriore emendamento

24 ottobre 2000

La Commissione, esaminato l'emendamento All.C.1 trasmesso, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

PARERE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: DUVA)

12 ottobre 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni e proposte modificative:

1. Per quanto attiene all'articolo 5, comma 1, dopo le parole «testi unici» si ritiene opportuno inserire la parola «compilativi». Ciò allo scopo di evitare problemi interpretativi relativamente alla portata della delega al Governo in materia di riordinamento normativo che deve intendersi circoscritta a una stretta attività, appunto, compilativa della legislazione italiana vigente.

2. Per quanto attiene all'articolo 8, si ritiene improprio e inopportuno l'inserimento nel testo di tale articolo, del resto in origine non previsto.

Così come formulata la norma appare infatti contrastante con la Direttiva 94/45/CE sul «Comitato Aziendale Europeo» (CAE) la quale non prevede nessuna riserva di seggi per rappresentanza specifica. Ferma restando l'opportunità di detto organismo o, comunque, di un rafforzamento della procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensione comunitaria, si rileva l'opportunità che ciò avvenga nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali.

Va inoltre notato che la prevista assegnazione di un «seggio supplementare» di cui all'articolo 8 apre la via a un ampliamento dei CAE con ricadute negative sulla funzionalità di tali organismi, sui costi connessi e sulle esigenze di armonizzazione comunitaria che la direttiva in oggetto prevede.

3. Per quanto attiene agli allegati, si ritiene indispensabile che la Direttiva 98/24/CE venga espunta dall'allegato «A» e inserita nell'allegato «B».

La materia che tale direttiva affronta – cioè la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici – è tale da imporre una procedura di esame, nella fase di emanazione del relativo schema di decreto legislativo, particolarmente approfondita e implicante l'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 1, comma 3, del disegno di legge.

Si richiede la pubblicazione del presente parere in allegato alla relazione che la Commissione di competenza presenterà all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: BEDIN)

12 ottobre 2000

Rilevando che il disegno di legge costituisce il primo disegno di legge comunitaria presentato in attuazione delle innovazioni introdotte dalla legge n. 25 del 1999 (legge comunitaria 1998) - con la semplificazione derivante dalla soppressione dell'allegato inerente alle direttive attuate o da attuare in via amministrativa - la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, raccomandando una tempestiva conclusione dell'*iter* per consentire una rapida emanazione dei provvedimenti di attuazione delle direttive comunitarie previsti.

La Giunta, considerando che la legge n. 86 del 1989, come risulta modificata dalle leggi n. 128 del 1998 e n. 25 del 1999, obbliga il Governo ad includere degli specifici elementi di informazione nella relazione che accompagna il disegno di legge comunitaria in merito al contenzioso e al precontenzioso con l'Unione europea nonché sullo stato di attuazione delle direttive comunitarie, raccomanda inoltre l'adozione di una procedura che consenta la trasmissione ed il formale esame di tale documento da parte di entrambi i rami del Parlamento.

In relazione all'articolo 10, che reca criteri di delega per l'attuazione della direttiva 1999/29/CE, concernente le sostanze ed i prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, la Giunta osserva che esso prevede delle restrizioni nell'impiego dei prodotti per l'alimentazione degli animali destinati al consumo alimentare che paiono in contrasto con l'articolo 11 della direttiva, che non ammette limitazioni in merito alla circolazione di suddetti prodotti oltre a quelle già previste dalla direttiva stessa. Considerando che l'articolo 9 della suddetta direttiva 1999/29/CE consente tuttavia a ciascuno Stato membro di ridurre provvisoriamente la quantità di sostanze e prodotti indesiderabili ammissibile ovvero di vietare la presenza di determinate sostanze o prodotti a condizione di informarne «immediatamente gli Stati membri e la Commissione precisando i motivi alla base della sua decisione», la Giunta raccomanda la modifica dell'articolo 10 del disegno di legge ovvero il ricorso alla procedura di cui agli articoli 9 e 14 della direttiva. Lo stesso articolo 9 consente infatti agli Stati membri di mantenere le suddette misure fintanto che il Consiglio o la Commissione non adottino una specifica decisione in base alla procedura definita all'articolo 14.

Rilevando come ormai il problema essenziale non sia più quello del coordinamento fra i provvedimenti di attuazione delle disposizioni comunitarie e la legislazione vigente bensì quello di una più efficace partecipazione dell'Italia alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea – che consentirebbe una migliore tutela degli interessi italiani e un più rapido recepimento delle norme comunitarie – la Giunta sottolinea infine l'esigenza di procedere ad un adeguamento del Regolamento del Senato non solamente al fine di colmare l'anomala asimmetria con la Camera, in merito alle funzioni ed al ruolo degli organismi rispettivamente competenti per gli affari comunitari, ma anche per promuovere l'effettivo coinvolgimento di tutte le Commissioni parlamentari nel processo formativo del diritto comunitario.

La Giunta, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, chiede la pubblicazione del presente parere.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: DONDEYNAZ)

25 ottobre 2000

La Commissione,

esaminato il disegno di legge;
richiamato il proprio precedente parere espresso nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati nella seduta dell'8 marzo scorso;
ribadita l'esigenza che, nelle more della revisione organica della vigente disciplina delle procedure di adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto comunitario, siano affinati alcuni aspetti della cosiddetta fase discendente per quanto concerne il ruolo delle regioni nel recepimento delle direttive comunitarie facoltizzanti;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione che all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera *a*), sia inserita la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 9, commi 1 e 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche per le parti in cui le direttive medesime prevedano la possibilità di introdurre disposizioni derogatorie o conferiscano facoltà altrimenti denominate"».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia, nonchè, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)**Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Commissione parlamentare per le questioni regionali; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa, materie e procedimenti per i quali le eventuali modifiche e integrazioni delle relative discipline hanno luogo con regolamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 3;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno o l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonchè del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o re-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

gionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonchè alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchè, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione;

h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

più amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le opportune forme di coordinamento, rispettando il principio di sussidiarietà e le competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

2. Nell'attuazione delle normative comunitarie gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

Art. 3.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere *b)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 2.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono, altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C, nonchè, per le parti interessate, alle direttive la cui attuazione comporti la modifica o l'integrazione di discipline già delegificate ovvero riguardanti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa.

3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.

Art. 4.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 30 giugno 2000 per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e ai criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che devono essere espressi entro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Art. 5.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei; a tali testi unici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50.

Art. 6.

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86)

1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Trasmissione al Parlamento e alle regioni dei progetti di atti comunitari*). -

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il presente articolo non si riferisce alle direttive comunitarie e alle norme legislative vigenti in tema di sicurezza e igiene del lavoro, per le quali si provvederà con apposito provvedimento normativo.

Art. 6.

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonché alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per le politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti.

2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono ricompresi anche quelli relativi alle misure previste dal Titolo VI del Trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454, nonché quelli di cui al Titolo V dello stesso Trattato volti alla definizione della politica estera e di sicurezza comune.

3. Le Commissioni parlamentari competenti formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni.

4. Qualora le osservazioni e gli atti di indirizzo parlamentare di cui al comma 3 non siano pervenuti al Governo in tempo utile entro la data presunta indicata o comunque, se diversa, entro il giorno precedente quella di effettiva discussione, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle Comunità europee»;

b) all'articolo 9, comma 2-bis, le parole: «Le leggi» sono sostituite dalle seguenti: «I provvedimenti» e le parole: «di ciascuna legge» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun provvedimento».

2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e l'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 7.

(Delega al Governo per la revisione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129)

1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, recante norme in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà, oltre che ai principi e ai criteri direttivi generali indicati nell'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 85/384/CEE tenuto conto anche della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di infrastrutture professionali;

b) attuazione delle finalità della direttiva in modo da rendere agevole il riconoscimento dei titoli e l'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura, senza restrizioni o impedimenti rispetto a dette finalità;

c) disciplina della procedura di riconoscimento automatica dei titoli rilasciati da altri Stati membri, sulla base del meccanismo di aggiornamento degli elenchi dei relativi titoli predisposto dalla Commissione delle Comunità europee. A tale scopo dovranno essere definiti opportuni meccanismi che

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 7.

(Delega al Governo per la revisione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

consentano di effettuare detto riconoscimento con tempestività.

Art. 8.

(Istituzione di un comitato aziendale europeo: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, sarà informata al principio e criterio direttivo di prevedere una rappresentanza specifica per i lavoratori ad alta qualificazione tramite l'assegnazione di un seggio supplementare, con elettorato attivo e passivo separato, per ciascuno Stato membro in cui sia impiegato almeno il 15 per cento dei lavoratori con qualifica di dirigente e di quadro dell'impresa o del gruppo di imprese.

Art. 9.

(Apparecchiature di telecomunicazione: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le regole per la definizione delle specifiche tecniche delle interfacce delle reti offerte in Italia e delle procedure per la pubblicazione delle stesse;

b) definire le procedure da adottare per la valutazione della conformità delle apparecchiature;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(Istituzione di un comitato aziendale europeo: criteri di delega)

Identico

Art. 9.

(Apparecchiature di telecomunicazione: criteri di delega)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) definire le modalità per la designazione degli organismi notificati;

d) disciplinare la sorveglianza e il controllo del mercato;

e) vigilare affinché l'utilizzo delle apparecchiature non determini rischi per la salute e sia commisurato alle esigenze dei disabili ed all'espletamento dei servizi di emergenza;

f) tutelare i dati relativi alla vita privata;

g) promuovere l'uso efficace di risorse limitate, in particolare per quanto riguarda lo spettro delle radiofrequenze;

h) specificare che le attività inerenti alla vigilanza, al controllo, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle relative sanzioni sono di competenza del Ministero delle comunicazioni.

Art. 10.

(Sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, sarà informata al principio e criterio direttivo del divieto di utilizzazione nell'alimentazione degli animali destinati al consumo alimentare di antibiotici ad azione auxinica e di organismi geneticamente modificati (OGM), nonchè, per gli animali della specie bovina e ovicaprina, delle farine di origine animale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(Sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali: criteri di delega)

Identico

Art. 11.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e suc-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

(Discariche di rifiuti: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire i più elevati livelli di sicurezza del progetto delle discariche nonchè della gestione, anche successivamente alla chiusura, al fine di prevenire e ridurre i rischi per la salute e per l'integrità dell'ecosistema locale e la tutela del paesaggio nonchè l'impatto sull'ambiente, ivi compreso l'effetto serra;

b) individuare e definire i trattamenti preliminari necessari per il conferimento di rifiuti in discarica;

c) identificare i parametri per l'individuazione delle tipologie di rifiuti recuperabili con particolare riferimento alla frazione putrescibile recuperabile tramite trattamento biologico, a quella suscettibile di recupero energetico e alla frazione di rifiuti inerti recuperabili;

d) individuare i criteri per la definizione del trattamento di inertizzazione;

e) definire i termini entro i quali raggiungere i contenuti massimi consentiti in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cessive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

***a)* alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o siano destinati ad uno Stato non appartenente all'Unione europea, che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni»;**

***b)* alla lettera *d)* sono soppresse le parole: «più breve»".**

Art. 12.

(Discariche di rifiuti: criteri di delega)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

discarica dei rifiuti di cui alla lettera *c*), assicurando un congruo periodo transitorio, in conformità a quanto previsto in merito dalla direttiva;

f) adottare interventi per minimizzare lo smaltimento in discarica di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141;

g) prevedere semplificazioni procedurali per le discariche oggetto di certificazione ambientale di cui alle norme ISO 14001 ed al regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo alle registrazioni dei siti EMAS, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;

h) definire le modalità, anche temporali, per la chiusura della discarica nonché gli obblighi del gestore durante la fase operativa e post-operativa, determinando criteri di massima uniformi per le attività di ispezione e controllo;

i) definire le modalità di prestazione e di gestione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 8, lettera *a*), punto iv), della direttiva, assicurando altresì la trasparenza nella rilevazione e nell'uso delle informazioni in materia di costi.

Art. 12.

(Reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un regime di separazione societaria nei confronti degli organismi che

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(Reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo: criteri di delega)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni, sia reti televisive via cavo quando detti organismi:

1) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti speciali;

2) siano notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica;

3) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi;

b) prevedere la possibilità di modifica delle disposizioni a seguito delle decisioni della Commissione europea assunte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.

Art. 13.

(Attuazione della direttiva 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 18 della citata legge n. 25 del 1999, coordinando e adeguando l'ordinamento interno in materia di trasporto ferroviario anche in base ai principi e ai criteri desumibili dalla stessa direttiva 96/48/CE, nonché dalle direttive 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE.

Art. 14.

(Attuazione della direttiva 97/36/CE sull'esercizio delle attività televisive)

1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, è abrogato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(Attuazione della direttiva 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità)

Identico

Art. 15.

(Attuazione della direttiva 97/36/CE sull'esercizio delle attività televisive)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 15.

(*Modifica alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, in materia di disciplina delle tasse e dei diritti marittimi*)

1. Al fine di conformare la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi al principio della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo tra gli Stati membri dell'Unione europea, è abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il capo II del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a lire 270 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, di cui lire 80 milioni relative alle minori entrate già spettanti alle autorità portuali, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

(*Modifica all'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898*)

1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, come so-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

(*Modifica alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, in materia di disciplina delle tasse e dei diritti marittimi*)

Identico

Art. 17.

(*Modifica all'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stituito dall'articolo 9 della legge 2 maggio 1990, n. 104, è sostituito dal seguente:

«L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, come modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale ai cittadini dell'Unione europea o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonché a ogni altra persona giuridica pubblica o privata, avente la sede principale delle proprie attività nel territorio dell'Unione europea».

Art. 17.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, primo comma, lettera a), le parole: «a cura dei presidi e servizi multizonali previsti dall'art. 22 della legge n. 833/1978 e, fino all'attivazione degli stessi, dai laboratori provinciali di igiene e profilassi» sono sostituite dalle seguenti: «a cura delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali»;

b) all'articolo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I risultati delle analisi eseguite almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) saranno trasmessi mensilmente al Ministero della sanità a cura delle agenzie

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali»;

c) all'articolo 5, lettera e), le parole: «ai presidi e servizi multizonali» sono sostituite dalle seguenti: «alle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o ai presidi e servizi multizonali»;

d) all'articolo 6, secondo comma, le parole: «analisi dei campioni prelevati con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1)» sono sostituite dalle seguenti: «analisi dei campioni prelevati almeno con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1)»;

e) all'articolo 6, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora per i parametri "coliformi totali" e "coliformi fecali" vengano superati, rispettivamente, i valori di 10.000/100 ml e 2000/100 ml, la percentuale dei campioni conformi per detti parametri è aumentata al 95 per cento»;

f) all'articolo 6, decimo comma, le parole: «i controlli con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1)» sono sostituite dalle seguenti: «i controlli almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1)»;

g) all'articolo 6, undicesimo comma, le parole: «due campioni consecutivi prelevati con la frequenza prevista in tabella (allegato 1)» sono sostituite dalle seguenti: «due campioni consecutivi prelevati almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1)»;

h) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 - 1. Quando per due stagioni balneari consecutive i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino per entrambi i periodi la non idoneità alla balneazione, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Quando in una stagione balneare i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino la non idoneità alla balneazione con un numero di campioni non conformi superiore ad un terzo di quelli effettuati, la zona inte-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ressata dovrà essere vietata alla balneazione. Poste in atto le misure di miglioramento volte a rimuovere le cause dell'inquinamento, nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa, il giudizio di idoneità alla balneazione sarà subordinato all'esito favorevole di analisi eseguite negli ultimi sei mesi distribuite anche in due periodi di campionamento consecutivi almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1).

2. Se nella stagione balneare precedente sono stati effettuati campionamenti routinari in numero inferiore a quelli minimi previsti nella tabella (allegato 1), la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Il suddetto divieto potrà essere rimosso a seguito dell'esito favorevole di analisi eseguite per un intero periodo di campionamento almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1)»;

i) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 - *1.* Le regioni, per i punti non idonei alla balneazione per i quali adottano misure di miglioramento nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, comunicano al Ministero dell'ambiente, ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, tali misure, anche al fine di ottemperare agli obblighi comunitari. Per i casi in cui le regioni accertino che la situazione non necessiti di misure di miglioramento, le stesse dovranno darne adeguata motivazione.

2. Per i punti non idonei alla balneazione, per i quali è necessario adottare misure di miglioramento, fermo restando il divieto di balneazione, non è obbligatorio sottoporre a controllo le acque interessate.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono adottate nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l) nell'allegato 1:

1) nella terza colonna, le parole: «Frequenza campioni» sono sostituite dalle seguenti: «Frequenza minima dei campioni»;

2) nella nota numero 1 le parole: «la frequenza di campionamento» sono sostituite dalle seguenti: «la frequenza minima di campionamento».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'inizio del periodo di campionamento relativo all'anno 2001.

Art. 18.

(Modifica all'articolo 3 della legge 10 luglio 1991, n. 210)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 10 luglio 1991, n. 210, recante norme di attuazione della convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974, è sostituito dal seguente:

«3. Le compagnie marittime che beneficiano del diritto di stabilimento ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità europea hanno trattamento identico a quello delle compagnie di navigazione marittime nazionali italiane».

Art. 19.

(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) se riguarda le attività di maestro di sci e di guida alpina».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

(Modifica all'articolo 3 della legge 10 luglio 1991, n. 210)

Identico

Art. 20.

(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 20.

(*Modifiche al decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626*)

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54»;

b) all'articolo 55, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16.

3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzia la necessità»;

c) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

«Art. 58 - (*Adeguamento alle norme*). - 1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 21.

(*Modifiche al decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626*)

Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina)

1. In attuazione della direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite a decorrere dal 31 dicembre 2000»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le informazioni di cui al comma 5, lettera b), limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite:

a) per gli animali in partenza dall'azienda di nascita, entro il 31 dicembre 2001;

b) per gli animali in partenza da tutte le altre aziende, entro il 31 dicembre 2002»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli animali della specie suina, la registrazione nella banca dati di cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero dei suini spostati, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 22.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

partenza, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di arrivo, la data di partenza o la data di arrivo».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

(Modifica dell'articolo 28 della legge 21 dicembre 1999, n. 526)

1. All'articolo 28 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante la legge comunitaria 1999, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, e all'articolo 1751-bis del medesimo codice, in materia di patto di non concorrenza»;

b) è aggiunto in fine il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 1751-bis del codice civile è aggiunto il seguente comma:

"L'accettazione del patto di non concorrenza comporta la corresponsione all'agente di una indennità pari a due anni di provvigioni da calcolare sulla media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni o, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione"».